



Finanziamenti Pubblici

Roma, 29 aprile 2026

Spett.le
Regione Campania
Presidente con interim Bilancio
c.a. dott. Roberto Fico

Ragioniere Generale
c.a. dott. Antonietta Mastrocola

PEC: capo.gab@pec.regione.campania.it
dg501300@pec.regione.campania.it

Oggetto: Rinegoziazione 2026 dei prestiti concessi a Regioni e Province Autonome

Gentili Dottori,

con la presente comunicazione (di seguito la “Lettera-Circolare”), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito la “CDP”) rende nota la propria disponibilità alla rinegoziazione dei prestiti concessi in favore delle Regioni e delle Province Autonome (di seguito “Enti”), individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio, come in avanti descritto.

L’operazione di rinegoziazione (di seguito la “Rinegoziazione”) si inserisce nell’ambito delle politiche di supporto che CDP attua in favore degli enti per la gestione del proprio debito, per consentire la liberazione di risorse – nel biennio 2026-2027 - da destinare a interventi a beneficio del territorio, tenuto anche conto dell’attuale contesto macro-economico e dei probabili aumenti dei costi energetici e delle potenziali ripercussioni negative sulla capacità di garantire adeguatamente i servizi erogati.

Nel prosieguo sono riportati i criteri e le condizioni che regolamentano la Rinegoziazione, nonché la relativa procedura di adesione.

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

1. Criteri di selezione del portafoglio dei prestiti rinegoziabili

Possono essere oggetto di rinegoziazione, ai sensi della presente Lettera-Circolare, i prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2026, ivi inclusi quelli ad erogazione multipla con riferimento a ciascuna quota erogata (di seguito i “Prestiti Originari”), connotati dalle seguenti contestuali caratteristiche:

- a) regolati a tasso di interesse fisso o variabile;
- b) con oneri di rimborso integralmente a carico degli Enti;
- c) con debito residuo pari o superiore ad euro 20.000.000,00;
- d) con scadenza dell’ammortamento successiva al 31 dicembre 2033;
- e) anche oggetto di precedenti rinegoziazioni.

Sono invece esclusi dalla presente Rinegoziazione i prestiti:

1. intestati ad Enti morosi;
2. intestati ad Enti che abbiano registrato morosità, non imputabili a disfunzioni tecniche, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2026, successivamente sanate, qualora tali morosità presentino tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. importo dell’insoluto maggiore di euro 1.000,00;
 - ii. incidenza dell’insoluto superiore all’1% rispetto al debito residuo complessivo;
 - iii. insoluto non sanato entro i due mesi successivi alla data dell’insolvenza;
3. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30/09/2003, n. 269;
4. degli Enti interessati dall’applicazione dell’articolo 1, comma 639, della Legge n. 199/2025.

Sulla base delle caratteristiche suesposte, è stato individuato l’elenco dei prestiti rinegoziabili riportato in allegato alla presente Lettera-Circolare (Allegato A), con indicazione delle principali condizioni finanziarie ante e post Rinegoziazione.

2. Condizioni della Rinegoziazione

I prestiti per i quali l’Ente manifesterà la volontà di procedere con la Rinegoziazione (di seguito i “Prestiti Rinegoziati”) saranno rimodulati attraverso la procedura descritta al successivo Paragrafo 3 e secondo gli schemi di contratto (di seguito il “Contratto di Rinegoziazione”) allegati alla presente Lettera-Circolare (Allegato B). I Prestiti Rinegoziati presenteranno le seguenti caratteristiche:

- i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere alla data del 1° gennaio 2026;
- ii. scadenza dell’ammortamento pari alla scadenza originaria dei Prestiti Originari;
- iii. corresponsione dal 30 giugno 2026 e al 31 dicembre 2027 di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,25% del debito residuo in essere al 1° gennaio 2026, e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);

- iv. corresponsione dal 30 giugno 2028 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. “francese”), comprensive di quota capitale e di quote interessi calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziato;
- v. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziato determinato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, in base al quale viene verificata l’uguaglianza fra il valore attuale dei flussi finanziari del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti (consultabili nel sito internet della CDP, www.cdp.it), tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del suddetto tasso;
- vi. garanzie e impegni costituiti da: (a) iscrizione della Regione, nei propri bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per il pagamento delle rate, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP; (b) conferimento al Tesoriere di un mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, anche nell’interesse di CDP affinché il Tesoriere stesso, per tutta la durata del prestito, corrisponda alla CDP l’importo di ciascuna rata e accantoni, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell’articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile; (c) clausole di cross default, pari passu e negative pledge previste nei contratti di finanziamento della CDP relativi alla concessione di nuovi prestiti alle Regioni; (d) covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari che saranno trasferiti nei contratti dei Prestiti Rinegoziati, eventualmente aggiornati;
- vii. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. ciascun atto rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziato (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai contratti dei Prestiti Originari, al verificarsi, tra l’altro, dei seguenti eventi:
 - a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun atto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
 - b. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di finanziamento;
 - c. i) mancato pagamento da parte dell’Ente di un qualsiasi indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal relativo atto rinegoziato), alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero ii) obbligo per l’Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni;
- viii. disciplina del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2026) regolata nei termini ed alle condizioni previste per i Prestiti Originari, nel caso di rinegoziato di Prestiti Originari regolati a tasso fisso ovvero sulla base di quanto previsto nel

Contratto di Rinegoiazione, nel caso di rinegoiazione di Prestiti Originari regolati a tasso variabile.

3. Procedura di Rinegoiazione

La procedura si articola in due fasi: domanda di Rinegoiazione e perfezionamento del Contratto di Rinegoiazione.

3.1. Domanda di rinegoiazione

L'Ente dovrà far pervenire alla CDP, entro il 15 maggio 2026, apposita domanda di Rinegoiazione, individuando nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato A alla presente Lettera-Circolare gli identificativi dei singoli Prestiti Originari che intende rinegoiare.

Ai fini della stipula, in tempo utile per consentire le opportune verifiche di competenza, e comunque non oltre il termine del 22 maggio 2026, l'Ente dovrà presentare:

1. comunicazione degli estremi della legge regionale, ovvero del provvedimento (ove la normativa regionale lo preveda), con cui è stata autorizzata la Rinegoiazione;
2. provvedimento – esecutivo a tutti gli effetti di legge – con cui l'Ente ha deliberato di procedere alla stipula del Contratto di Rinegoiazione relativo ai prestiti che l'Ente intende rinegoiare. Tale atto dovrà riportare gli estremi della legge regionale/provvedimento di autorizzazione della Rinegoiazione;
3. attestazione circa il rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente;
4. attestazione in merito al possesso, da parte dei firmatari, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Rinegoiazione, con allegata la copia dei relativi documenti d'identità in corso di validità.

Resta ferma la facoltà della CDP di richiedere all'Ente eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria della domanda di rinegoiazione.

La domanda di Rinegoiazione, nonché ogni altro documento di cui al presente Paragrafo 3.1¹, dovranno essere inviati alla CDP, entro i termini di cui al presente paragrafo, a mezzo PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it.

3.2. Perfezionamento del Contratto di Rinegoiazione

In seguito all'accertamento della regolarità della documentazione necessaria alla definizione della Rinegoiazione, verrà concordata tra l'Ente e la CDP la data di stipula del Contratto di Rinegoiazione che dovrà avvenire entro il 29 maggio 2026, alla presenza del tesoriere regionale, di norma, per atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante, ovvero di Notaio.

¹ A pena di irricevibilità, occorrerà allegare documenti esclusivamente in formato .pdf o .pdf/a provvisti di firma digitale in formato PADES o CADES.

4. Limitazioni e considerazioni finali

La Rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per poter accedere alla Rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2026 o la relativa variazione;
- b) contestualmente al perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione, le eventuali richieste di pagamento anticipato si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;
- c) con il perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione, l'Ente prende atto che i Prestiti Rinegoziati non potranno essere oggetto di ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse dalla CDP fino al 31 dicembre 2028;
- d) la CDP, infine, si riserva di modificare i termini di adesione e perfezionamento dell'operazione, dandone comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso nel Sito Internet CDP.

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattare il nostro referente dott.ssa Simona Magliacano, reperibile al seguente numero: 349 3065670.

Distinti saluti,



Anselmo Baroni

Responsabile Finanziamenti Pubblici

Elenco prestiti - Allegato A

Prog.	Identificativo Prestito Originario (*)	Debito Residuo Prestito Originario	Tipo Tasso Ante	Tasso di Interesse/Spread (Ante)	Data di Scadenza Ante/Post Rinegoziazione	Rata del 30/06/2026 (Ante)	Tasso di interesse Post Rinegoziazione	Quota Capitale semestrale dal 30/06/2026 al 31/12/2027 (Post)	Rata del 30/06/2026 (Post)	Rate semestrali dal 30/06/2028 alla scadenza (Post)
1	4560727/00	500.073.272	F	1,780%	31/12/2045	14.913.886	1,962%	1.250.183	6.155.902	16.389.633
2	4561049/00	513.220.374	F	1,375%	31/12/2046	14.110.179	1,586%	1.283.051	5.352.889	15.538.884
3	4561050/00	80.722.996	F	1,388%	31/12/2047	2.135.266	1,590%	201.807	843.555	2.340.232
4	4561743/00	57.544.783	F	4,139%	31/12/2048	1.951.473	4,156%	143.862	1.339.643	2.046.545
5	4561744/00	48.529.864	F	4,134%	30/06/2049	1.623.911	4,151%	121.325	1.128.562	1.699.918
6	4561745/00	108.036.373	F	4,134%	30/06/2049	3.615.123	4,151%	270.091	2.512.386	3.784.329
7	4561747/00	203.117.012	F	3,677%	30/06/2038	10.207.538	3,708%	507.793	4.273.582	11.647.631

(*) L'Identificativo sarà modificato a seguito della Rinegoziazione

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in _____, dinanzi a me dottor _____, Notaio/Ufficiale Rogante della Regione _____, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica¹, sono comparsi:

_____ (l'“Ente”) rappresentato da _____ in qualità di _____

in base ai poteri attribuiti da _____;

_____ (il “Tesoriere, come di seguito definito”) rappresentato da _____ in qualità di _____

_____ in base ai poteri attribuiti da _____, che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 5 e all'Articolo 9;

E

in rappresentanza della **Cassa depositi e prestiti società per azioni** con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007 (di seguito “CDP”), [●], nella sua qualità di procuratore, domiciliato per la carica in Roma, Via Goito n. 4, il quale interviene in virtù dei poteri a lui conferiti con [●], e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito).

L'Ente, il Tesoriere e la CDP congiuntamente denominati le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l'“**Elenco Prestiti**”), per farne parte integrante e sostanziale, destinati alla realizzazione di Investimenti (come di seguito definiti) e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (come tempo per tempo eventualmente rimodulati antecedentemente alla Data di Stipula, i “**Prestiti Originari**”, ovvero, ciascuno singolarmente, il “**Prestito Originario**”), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Originario;
- b) l'Ente intende procedere alla Rinegoziazione (come di seguito definita) dei Prestiti Originari;

¹ Formulazione da inserire in caso di stipula del Contratto di Rinegoziazione mediante atto pubblico.

Codice Contratto [...]

- c) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito e/o di rinegoziazione;
- d) la CDP ha inviato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano una lettera circolare avente ad oggetto la "Rinegoziazione 2026 dei prestiti concessi a Regioni e Province Autonome" (la "Lettera Circolare"), con la quale ha reso nota all'Ente la propria disponibilità ad effettuare un'operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari, illustrandone le condizioni e le modalità;
- e) con legge regionale n. [•] del [•] pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [•] del [•]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario;
- f) con legge regionale n. [•] del [•], è stata autorizzata la modifica di parte dei termini e condizioni di cui al contratto di Prestito Originario e, in esecuzione della sopra citata legge regionale, l'Ente, con provvedimento, n. _____, assunto in data _____, da _____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della rinegoziazione dei Prestiti Originari (la "Rinegoziazione"), ha deliberato di procedere alla stipula del presente contratto sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Lettera Circolare;
- g) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata del Prestito Rinegoziato, come di seguito definito, le somme occorrenti per il pagamento delle somme di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- h) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito Rinegoziato avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini della contrazione del Prestito Rinegoziato;
- i) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Lettera Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula (come di seguito definita);
- j) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Lettera Circolare;
- k) l'Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione di ente pagatore nonché di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;
- l) la CDP dichiara (i) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e (ii) di aver impartito ed attuato disposizioni affinché le persone che agiscono in suo nome e/o per suo conto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto di Rinegoziazione si astengano dal porre in essere condotte o comportamenti che possano, singolarmente o cumulativamente ad altre, integrare un illecito ai sensi delle leggi e dei regolamenti pro tempore vigenti ed applicabili;
- m) il Contratto di Rinegoziazione è relativo all'attività di finanziamento svolta da CDP, nell'ambito della propria gestione separata, ai sensi dell'art. 5, comma 7 lettera a) e comma 8, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

**Articolo 1
Oggetto, Premesse e Definizioni**

Codice Contratto [...]

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il “**Prestito Rinegoziato**”) è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito da Mandato Irrevocabile ovvero da Delegazione di Pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
 - “**Atto Originario**” indica, a seconda dei casi, l’atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come di volta in volta eventualmente modificato antecedentemente alla Data di Stipula;
 - “**Atto Rinegoziato**” indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
 - “**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
 - “**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;
 - “**Contratto di Rinegoziazione**” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;
 - “**Data di Pagamento**” indica, a partire dalla Data di Stipula e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;
 - “**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;
 - “**Data di Stipula**” indica la data di sottoscrizione del presente Contratto di Rinegoziazione;
 - “**Debito Residuo Prestito Originario**” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla data del 1° gennaio 2026, come specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;
 - “**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
 - “**Delegazione di pagamento**” ha il significato specificato all’Articolo 5 del Contratto di Rinegoziazione;
 - “**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;
 - “**Ente**” ha il significato di cui all’epigrafe del Contratto di Rinegoziazione;
 - “**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicato da altra fonte di equipollente ufficialità;
 - “**Evento di Risoluzione**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 8, comma 3;
 - “**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);
 - “**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1;
 - “**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;
 - “**Lettera Circolare**” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa d) del Contratto di Rinegoziazione;
 - “**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall’Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;
 - “**Mandato Irrevocabile**” ha il significato specificato all’Articolo 5 del Contratto di Rinegoziazione, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP;

Codice Contratto [...]

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicato da altra fonte di equipollente ufficialità, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra il 1° gennaio 2026 (incluso) e la Data di Pagamento del 30 giugno 2026 (incluso) e successivamente tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato di cui all'allegato al presente Contratto di Rinegoziazione;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della vita residua del relativo Prestito Rinegoziato alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;

“**Policy di Gruppo Anti-corrruzione**” indica la *policy* pubblicata sul Sito Internet relativa ai principi e alle misure adottati dalla CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento della CDP medesima ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile;

“**Policy Gestione delle Segnalazioni – Whistleblowing**” indica la *policy* pubblicata sul Sito Internet relativa ai principi e alle misure adottate dalla CDP per la gestione delle segnalazioni, conformemente alla normativa in materia di Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023);

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell'Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;

“**Rate Semestrali**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1;

“**Rinegoziazione**” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa f) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma da Rimborsare**” indica, con riferimento a ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, della quale l'Ente richieda il rimborso anticipato volontario ai sensi del successivo Articolo 6;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse Originario**” indica il tasso di interesse annuo, fisso o variabile, applicato a ciascun Prestito Originario ai sensi del relativo Atto Originario;

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente;

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Con effetto dalla Data di Stipula (inclusa) e fino alla Data di Scadenza, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, l'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del relativo Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali, posticipate, comprensive di quote capitale ed interessi (le “**Rate Semestrali**”), a partire dal 30 giugno 2026, secondo quanto indicato nell'Elenco Prestiti e nel Piano di Ammortamento, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:

Codice Contratto [...]

- (i) Rate Semestrali in scadenza alle Date di Pagamento antecedenti al 1° gennaio 2028, comprensive di capitale ed interessi, le cui quote capitale sono di importo pari allo 0,25 % del Debito Residuo Prestito Originario; e
 - (ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2028, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, a rate costanti, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2028.
2. Con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, la CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il relativo Piano di Ammortamento.

Articolo 3
Interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 (incluso), su ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il “**Tasso di Interesse Post**”), secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.
2. Con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall'Ente, in relazione a ciascun Periodo di Interessi e nell'ambito della relativa Rata Semestrale, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 4
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Prestito Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto l'Atto Rinegoziato per inadempimento dell'Ente, come previsto dal successivo Articolo 8, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Codice Contratto [...]

3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì: *[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]*
- a conferire a ciascun Tesoriere *pro tempore* Delegazione di Pagamento ovvero Mandato Irrevocabile secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____⁵.
 - ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Rinegoziato clausole che impongono ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.
4. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto di Rinegoziazione sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del relativo Prestito Rinegoziato, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
5. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

Articolo 6
Rimborso anticipato volontario

1. La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario di ciascun Prestito Rinegoziato sia consentito a partire dal 31 dicembre 2026 e che venga disciplinato, rispettivamente:
- (i) relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario fisso, nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'Atto Originario medesimo; e
 - (ii) relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario variabile, nei termini ed alle condizioni stabiliti dai successivi commi del presente Articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, è facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale, in via anticipata, di ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario variabile, nei seguenti termini e alle seguenti condizioni:
- (a) in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che qualora il pagamento delle somme indicate al successivo paragrafo (b) non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente, corrispondendo alla CDP, secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo (a):
 - I. la Somma da Rimborsare;
 - II. l'intera Rata Semestrale (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla

⁵ Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Codice Contratto [...]

Data di Pagamento prescelta per il rimborso;

- III. eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
 - IV. un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EBF - Euribor rates e ICE - Euribor A (11:15 AM Frankfurt) del circuito Bloomberg, o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicati da altra fonte di equipollente ufficialità, del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICE - EURIBOR A (11:15 AM Frankfurt) del circuito Bloomberg, o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicata da altra fonte di equipollente ufficialità. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
3. A seguito del rimborso anticipato parziale di cui al precedente comma 2, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito Rinegoziato e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

**Articolo 7
Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Rinegoziazione e/o dagli Atti Rinegoziati che risulti non pagato dall'Ente alla relativa scadenza, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione e/o degli Atti Rinegoziati saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Articolo 8
Recesso e risoluzione**

1. Nel caso in cui, in relazione a uno o più Prestiti Rinegoziati, (i) si verifichi il mancato pagamento della Rata Semestrale in scadenza al 30 giugno 2026 senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, ovvero (ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione o del relativo Atto Rinegoziato si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente della Rata Semestrale in scadenza al 30 giugno 2026 o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato uno dei predetti eventi.

Codice Contratto [...]

2. Il recesso di cui al precedente comma 1, si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi il Mandato Irrevocabile o la Delegazione di pagamento a garanzia di ciascun Prestito Originario. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.
3. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto dagli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile degli Atti Rinegoziati, relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "Eventi di Risoluzione"):
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione o dell'Atto Rinegoziato;
 - c) inadempimento da parte dell'Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di uno qualsiasi degli impegni di cui agli Articoli 5 e 9 del Contratto di Rinegoziazione;
 - d) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 7, all'Articolo 12 ed all'Articolo 15 del Contratto di Rinegoziazione.
 - e) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente Contratto di Rinegoziazione) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni, ovvero obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

Resta inteso che il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Evento di Risoluzione si è verificato.

4. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersene ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
5. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare (i) il Debito Residuo Prestito Rinegoziato, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 6 che precede, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato in essere al momento della risoluzione.
6. CDP ha la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati, inoltre, qualora i) le dichiarazioni rilasciate dall'Ente nel Contratto di Rinegoziazione risultino, successivamente alla conclusione del medesimo, false, incomplete, non corrette o non accurate ovvero ii) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente nel Contratto di Rinegoziazione sia violato o non sia adempiuto, avendo altresì la facoltà di agire per il risarcimento di eventuali danni subiti e/o subendi.

Codice Contratto [...]

7. L'Ente si impegna a tenere manlevata CDP da e contro qualsiasi danno che dovesse subire come conseguenza della violazione o inadempimento degli impegni assunti ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione o della violazione delle dichiarazioni rilasciate in sede di istruttoria o ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione.

**Articolo 9
Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.

**Articolo 10
Conferma delle previsioni**

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

**Articolo 11
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sottoindicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuta la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Finanziamenti Pubblici – *Rinegoziazione per l'anno 2026 dei prestiti concessi alle Regioni ed alle Province Autonome*".

Ente:

PEC:

Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 12

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi derivanti da ciascuno degli Atti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti da ciascuno degli Atti Rinegoziati.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dagli Atti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dagli Atti Rinegoziati.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14

Trattamento fiscale

Il Contratto di Rinegoziazione, unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 15

Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto di Rinegoziazione, l'Ente dichiara di essere a conoscenza dell'adozione, da parte di CDP, del Modello D.Lgs. 231/01, del Codice Etico, della Policy di Gruppo Anticorruzione e della Policy Gestione delle Segnalazioni – Whistleblowing, consultabili sul Sito Internet. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto di Rinegoziazione, anche

Codice Contratto [...]

se non materialmente allegati. Nell'espletamento delle attività di cui al presente Contratto di Rinegoziazione, l'Ente si impegna a mantenere una condotta in linea con i principi contenuti nei citati documenti, per quanto a sé applicabili.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto di Rinegoziazione, l'Ente dichiara di aver adottato, nell'ambito della propria organizzazione, le cautele organizzative interne necessarie a prevenire e mitigare il rischio di commissione di illeciti, consultabili sul proprio sito internet.
4. L'Ente dichiara e garantisce a CDP di operare, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto di Rinegoziazione, in ossequio alle leggi e ai regolamenti applicabili, alle migliori prassi nazionali e internazionali e ai più alti standard etici.
5. L'Ente dichiara di aver impartito ed attuato disposizioni affinché le persone che agiscono in suo nome e/o per suo conto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto di Rinegoziazione si astengano dal porre in essere condotte o comportamenti che possano, singolarmente o cumulativamente ad altre, integrare un illecito ai sensi delle leggi e dei regolamenti pro tempore vigenti ed applicabili.
6. L'Ente si impegna a rispettare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello D. Lgs. 231/01, nella Policy Gestione delle Segnalazioni - Whistleblowing e nella Policy di Gruppo Anti-corrruzione della CDP e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare tali principi:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a); e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.
7. L'Ente si impegna a mantenere nell'ambito della propria struttura organizzativa le cautele necessarie al fine di prevenire il rischio di commissione di illeciti.
8. L'Ente prende atto ed accetta che la CDP potrà effettuare qualsiasi accertamento che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà opportuno al fine di verificare che l'Ente destini in via esclusiva il Prestito Rinegoziato al finanziamento della Spesa.
9. L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di cui al comma precedente e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori concernenti l'Investimento, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito.
10. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario, in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.
11. L'Ente prende atto e accetta che, per effetto della Rinegoziazione, i Prestiti Rinegoziati non potranno essere oggetto di eventuali ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse dalla CDP sino al 31 dicembre 2028.

* * *

[DATA]

Contratto di rinegoziazione per l'anno 2026 dei prestiti concessi alle Regioni e alle Province Autonome

Codice Contratto [...]

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA E TIMBRO TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA E TIMBRO CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 8 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 12 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 13 (Foro competente)
- Articolo 15 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

E TIMBRO ENTE

[FIRMA ENTE]

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzie)
- Articolo 8 (Recesso e Risoluzione)

[FIRMA E TIMBRO TESORIERE]

Codice Contratto [...]

ALLEGATO 1

ELENCO PRESTITI

FAC SIMILE

Codice Contratto [...]

ALLEGATO 2

PIANI DI AMMORTAMENTO

Pos.

Ente:

Prestito rinegoiato di EUR

Ammortamento in anni			
dal	al	Tipo rata	Tasso %

Rate Res.	Data Scadenza	Debito Residuo Rinegoiato	Quota Capitale	Quota Interessi	Importo Rata
TOTALE					